

proposta di legge n. 43

a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia

presentata in data 4 aprile 2016

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”
E ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 22 “MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
‘RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE’”

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di modificare ed integrare la disciplina contenuta nella legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22, sul riordino del sistema regionale delle politiche abitative, concernente i criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie per le assegnazioni degli alloggi ERP (sovvenzionata).

Nello specifico, all'articolo 1, si propone l'eliminazione del requisito dell'attività lavorativa esclusiva e principale nel Comune ed il mantenimento del solo requisito della residenza anagrafica per la richiesta dell'assegnazione di un alloggio ERP (sovvenzionata). All'articolo 2 si propone la sostituzione nel testo vigente dell'allegato A.

Essa trova la sua giustificazione nelle condizioni economiche e sociali della popolazione marchigiana avente i requisiti per richiedere l'assegnazione di un alloggio ERP (sovvenzionata),

profondamente mutate "in peius" rispetto al periodo in cui è avvenuta l'approvazione della l.r. 36/2005 non consentendo ai ceti dal reddito medio-basso di possedere i requisiti per accedere all'offerta pubblica di un alloggio ERP. E' noto come le forze politiche e sindacali del settore abbiano richiesto una sua sostanziale modificazione in relazione ai requisiti per l'ottenimento di un alloggio ERP, al punteggio per la formazione delle graduatorie di assegnazione, alla determinazione del reddito per l'accesso, alla fissazione dei canoni locativi e delle norme per la decadenza dall'assegnazione, di modo che si possano creare le condizioni indispensabili per offrire a tutti, italiani ed extracomunitari in regola con la legge, la possibilità di ottenere in assegnazione un alloggio ERP (sovvenzionata).

La vecchia l.r. 36/2005 non ha concretamente agevolato l'accesso all'offerta pubblica di un alloggio ERP ai ceti a reddito medio-basso.

Art. 1

(Modifica all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 quater della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), come da ultimo modificata dall'articolo 1 della l.r. 9/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) avere la residenza nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione;”.

Art. 2

(Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 22/2006)

1. L'Allegato A alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”) è sostituito dall'allegato a questa legge.

Allegato

Allegato A

PUNTEGGI

Alle domande di assegnazione vengono attribuiti i seguenti punteggi, in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente:

a) condizioni soggettive:

- 1) nessuna assegnazione di punteggio senza un obiettivo riscontro in base al documento ISEE presentato;
- 2) assegnazione di punti 5 (cinque) per i residenti nel Comune da almeno dieci anni;
- 3) attestazione di esistenza del nucleo familiare in base ad autocertificazione sostitutiva di atto notorio. Ai sensi del presente allegato non è necessaria la produzione di certificazione anagrafica della convivenza da almeno due anni;
- 4) modificazione di punteggi nei seguenti casi:
 - famiglia di recente (da uno a tre anni) o prossima formazione, punti 4 (quattro);
 - nucleo familiare superiore ai cinque componenti, punti 4 (quattro);
 - nucleo familiare che include un portatore di handicap grave, punti 5 (cinque);
 - famiglia monoparentale con un figlio a carico, punti 3 (tre) o con più figli a carico, punti 4 (quattro).

b) condizioni oggettive:

- 1) abitazione in un alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, punti 5 (cinque);
- 2) abitazione in un alloggio antigenico da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando. Condizioni pessime, punti 3 (tre), condizioni precarie, punti 2 (due);
- 3) abitazione di un alloggio inadeguato da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, punti 3 (tre);
- 4) abitazione di un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:
 - a seguito di ordinanza di sgombero, punti 5 (cinque);
 - a seguito di ingiunzione per finita locazione, punti 4 (quattro);
 - assegnazione alla parte soccombente a seguito di sentenza del tribunale di separazione tra coniugi, punti 5 (cinque).